

Il quadro normativo della lotta obbligatoria al Cinipide del castagno

R. Griffo - G. Pesapane

Servizio fitosanitario – Regione Campania

Riferimenti normativi

Dall'anno 2003 per l'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) il *D. kuriphilus* è considerato organismo da quarantena

Decisione della commissione n° 2006/464/CE del 2 giugno 2006 che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *D. kuriphilus* Y.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 2007 (*GU n. 42 del 19-2-2008*)
Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *D. kuriphilus*, nel territorio della Repubblica italiana.
Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE.

Decreto Regionale N. 13 DEL 24 aprile 2008
Delimitazione della "zona focolaio" ai sensi del D.M. 30/10/07 -Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, *D. kuriphilus* - approvazione delle "Linee d'intervento per la lotta al cinipide galligeno del castagno "

Decreto Regionale n. 256 del 01 giugno 2005 "Approvazione progetto speciale Cinipide galligeno del castagno".



Art. 3

Divieti

1. E' vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio nazionale esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso.
2. E' vietato spostare vegetali destinati alla piantagione al di fuori o all'interno delle zone delimitate di cui agli articoli 8 e 9 del decreto.

Artt. 5 e 6

Circolazione dei vegetali

- ▶ Tutti i vegetali destinati alla piantagione, possono circolare solo se accompagnati dal **Passaporto delle piante CE (D.Lgs. 214/05)** anche quando sono destinati a “consumatore finale”
- ▶ Il passaporto si può rilasciare solo per i vegetali che provengono da **Paese indenne** o da luogo di **produzione** che il SFR ha riconosciuto indenne

Art. 7.

Indagini e notifiche

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente controlli ufficiali per riscontrare la presenza dell'organismo avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali.
2. I Servizi fitosanitari regionali qualora accertino la comparsa dell'organismo in aree precedentemente risultate indenni ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
3. Chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo e' obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Artt. 8 e 9

delimitazioni delle zone

a) zona focolaio

dove si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'organismo, e' costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo e' stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo, e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione, piu' una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di la' del confine dell'area infestata;



Artt. 8 e 9 delimitazioni delle zone

b) zona insediamento

dove la diffusione dell'organismo e' tale che non si ritiene piu' possibile la sua eradicazione, e' costituita dall'area infestata dove la presenza dell'organismo e' stata confermata e comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo piu' una fascia tampone con un limite di almeno 15 km al di la' del confine dell'area infestata.

Art. 10.

Misure nelle zone delimitate

a) nelle zone focolaio:

- 1) il divieto degli spostamenti dei vegetali destinati alla piantagione di fuori o all'interno di esse;
- 2) azioni destinate ad eradicare l'organismo nocivo, come la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto;
- 3) un controllo della presenza dell'organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di potenziale presenza nelle galle infestate;

Art. 10.

Misure nelle zone delimitate

b) nelle zone insediamento:

- 1) il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di esse.

Art. 13.

Misure finanziarie

- ▶ 1. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.
- ▶ 2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del Decreto di lotta obbligatoria.

Art. 14


Sanzioni

- Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite dai Servizi fitosanitari e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.


Aspetti salienti Decreto regionale N. 13 del 24.04.08



Dryocosmus kuriphilus
Cinipide galligeno del castagno
Area infestata ai sensi del D.M. del 30/10/07




Delimitazione "area infestata" e "area focolaio"





Delimitazione "area focolaio"



Misure fitosanitarie

Impianti da frutto

- ▶ nei giovani impianti, fino al 3° anno, vanno distrutte le piante infestate e tutte quelle contigue entro un raggio di 20 metri
- ▶ negli impianti oltre il 3° anno potatura precoce di tutti gli organi colpiti e distruzione con il fuoco di tutto il materiale asportato.
- ▶ nel caso si riscontrino galle dell'anno precedente ci si comporta allo stesso modo e va ispezionata accuratamente l'area nel raggio di 50 m

Misure fitosanitarie

Impianti da frutto



Aspetti salienti Decreto regionale N. 13 del 24.04.08

Nei cedui

- ▶ Gli interventi di lotta vengono ordinati dall'ente delegato (L.R. 11/96) al conduttore. Le piante devono essere private di tutti gli organi che possono ospitare il parassita e deve essere bruciato il materiale asportato
- ▶ Nei cedui occorre tagliare a raso le ceppaie infestate e i polloni. La ramaglia si brucia sul posto. I fusti e i pali devono essere scortecciati sul posto e le cortecce bruciate.

Obblighi per i vivaisti

- ▶ Autorizzati all'uso del Passaporto delle piante
- ▶ Entro 10 gg comunicare allo STAPA CePICA-Servizio Fitosanitario i destinatari delle vendite (anche se fuori regione) e registrare le movimentazioni su un apposito registro;
- ▶ Il passaporto potrà essere rilasciato solo per il materiale prodotto in area indenne oppure ottenuto in strutture coperte con rete antinsetto munite di doppia porta;

Obblighi per i vivaisti



Obblighi per i vivaisti



Ok



Segnalazione a Caserta (Teano)

- 15 maggio 2008 -

- ▶ Infestazione del castagneto di 10.000 mq
- ▶ Ibridi euro-giapponesi
- ▶ età 25-30 anni
- ▶ Sesto d'impianto 8x8
- ▶ Galle su circa il 50% delle piante
- ▶ Il monitoraggio dell' area circostante al momento ha dato esito negativo

I filoni dell'attività sperimentale in Campania

- Etologia dell'insetto
- Attività dei parassitoidi indigeni
- Verifica della possibilità di lotta biologica con introduzione del parassitoide *Torymus sinensis*
- Valutazione efficacia lotta chimica in vivaio e in giovani impianti
- Verifica del grado di sensibilità agli attacchi del cinipide delle principali varietà di castagno presenti in Campania



Grazie per l'attenzione
e un grazie a tutto il personale e gli
ispettori fitosanitari impegnati nell'attività

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/difesa/dryocosmus.htm>